## VERBALE DI ACCORDO

Addi 25 Ottobre 2012, in Roma

tra

RFI S.p.A - Personale e Organizzazione RM/CA

e

le Segreterie Regionali Lazio delle Organizzazioni Sindacali FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAST Ferrovie e le RSU n.17 Roma Movimento e RSU n.18 Roma Infrastruttura,

## convengono

sulla seguente articolazione d'orario per il personale del settore uffici del territorio di giurisdizione

- 1. Attività organizzate su prestazione unica giornaliera con orario spezzato
  - 1.1 Prestazione giornaliera e flessibilità in entrata e in uscita

La prestazione lavorativa settimanale, pari a 38 ore,è articolata su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, con tre rientri settimanali, secondo le seguenti modalità:

a) giornate senza rientro pomeridiano (durata 6 ore) dalle ore 7.45 alle ore 13.45

con fascia rigida dalle ore 9.00 alle ore 13.00

b) giornate con rientro pomeridiano (durata 8 ore e 40 minuti):

dalle ore 7.45 alle ore 1

dalle ore 7.45 alle ore 13.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.55 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.15 alle ore 16.30.

con fascia rigida

Nelle cosiddette "fasce rigide" tutto il personale deve assicurare la presenza in servizio.

La distribuzione dei tre rientri pomeridiani dal lunedì al venerdì sarà di norma effettuata dalla Società nelle 4 giornate dal lunedì al giovedì sulla base delle esigenze produttive della stessa, cercando di armonizzarla con le richieste dei lavoratori, accogliendo prioritariamente le domande dei lavoratori che hanno figli minori o siano destinatari delle tutele di cui alla L.104/92.

Le eventuali minori prestazioni in orario flessibile nel mese dovranno essere compensate con corrispondenti maggiori prestazioni entro il mese successivo.

Per il personale che opera nelle tre giornate con rientro pomeridiano, ove ricorrano le condizioni del cui al punto 1 del'art.51 del CCNL Mobilità/Area AF, al personale interessato verrà riconosciuto il ticket per la fruizione del pasto.

1.2 Minori prestazioni nelle fasce rigide

I lavoratori potranno fruire nel mese, di 4 ore di permesso per minori prestazioni rese nelle fasce rigide, per la fruizione dei quali verrà istituito apposito giustificativo, frazionabili a minuti e nella misura massima di 2 ore nella stessa giornata. La fruizione di tali permessi deve essere di norma preventivamente comunicata al responsabile della struttura da cui dipende il lavoratore. Le ore di permesso fruite nel mese dovranno essere compensate con maggiori prestazioni entro il mese

1.3 Fruizione della mezza giornata di ferie

La fruizione della mezza giornata di ferie avrà la seguente articolazione:

a) Prestazione giornaliera con rientro pomeridiano:

- se la mezza giornata di ferie è fruita in entrata, il lavoratore dovrà presentarsi in servizio alle ore 12,10 e terminerà il servizio alle ore 16,30
- se la mezza giornata di ferie è fruita in uscita, il lavoratore dovrà lasciare il servizio alle ore 12.10.

m @

- ///

B

TW

b) Prestazione giornaliera su 6 ore

- Se la mezza giornata di ferie è fruita in entrata, il lavoratore dovrà presentarsi in servizio alle ore 10.45;
- Se la mezza giornata di ferie è fruita in uscita, il lavoratore dovrà lasciare il servizio alle ore 10.45.

## 1.4 Non cumulabilità

Le flessibilità di orario, mezza giornata di ferie, permessi orari di cui al precedente punto 1.2, permessi ex art. 14 punto 2 del Contratto Aziendale di Gruppo FS non sono cumulabili tra loro.

## 1.5 Decorrenza nuovo orario

L'orario sopra definito entrerà in vigore il 12 Novembre 2012.

Fino a tale data rimane in vigore l'orario provvisorio in vigore dal 1.9.2012 ferma restando la possibilità per la Società di accogliere le richieste dei lavoratori per la diversa collocazione dei tre rientri pomeridiani.

Gli orari definiti nel presente accordo saranno sottoposti a verifica tra le parti entro il mese di marzo 2013.

per OO.SS. Regionali n

FIT-CISL

F. ...

per le RSU 17 e 18.